

Statuto della Fondazione "Tereo per il Sociale ETS"

ART. 1

Costituzione, denominazione, modello di riferimento e durata

È costituita una Fondazione denominata "Tereo per il Sociale ETS".

La Fondazione adotta i principi del Codice del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d. lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Tereo per il Sociale ETS", di seguito denominata "Fondazione".

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2

Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Legnano. L'indirizzo specifico è quello risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'organo amministrativo.

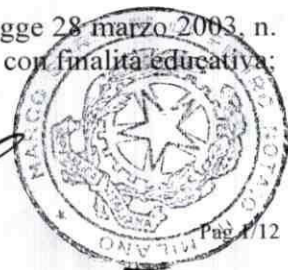
ART. 3

Scopi della fondazione

La Fondazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione ha come obiettivo il perseguimento di scopi di tutela dei diritti e inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità, ivi comprese le persone con disabilità. La Fondazione potrà pertanto promuovere e realizzare progetti, come i percorsi di vita, laddove ritenuti idonei, ad esempio, a dare attuazione al "con noi e dopo di noi" della persona con disabilità. A tal fine, la Fondazione potrà svolgere anche un ruolo di coordinamento, mettendo in rete i soggetti che si occupano a vario titolo della fragilità e della disabilità, favorendo l'accesso a servizi e strutture che valorizzano l'autonomia e il benessere delle persone con disabilità.

Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del D.lgs. n. 117/2017 di seguito riepilogate per linee generali di intervento:

1. (lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni;
2. (lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



3. (lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. n. 117/2017;
4. (lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
5. (lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
6. (lett. n) cooperazione allo sviluppo;
7. (lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
8. (lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
9. (lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
10. (lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
11. (lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali delle persone cui l'attività istituzionale della Fondazione si rivolge;
12. (lett. x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

ART. 4

Attività della Fondazione

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in particolare, andrà a promuovere e realizzare in rete le seguenti attività, elencate con finalità esemplificativa ma non esaustiva:

- 4.1 *Attività di tutela dei soggetti fragili*, volte a sostenere minori, anziani, disabili, migranti, persone in povertà e/o vittime di violenza, quali:
- divulgazione, informazione e orientamento sui diritti e sulle provvidenze disponibili a favore dei soggetti fragili, in rete con altri attori del territorio quali Istituti bancari, ASST, Istituzioni pubbliche e private del territorio ed Enti ad ogni livello coinvolti nelle medesime finalità, con. Tali attività saranno finalizzate a diffondere la conoscenza e la consapevolezza grazie alla creazione di sportelli, la partecipazione a Seminari e Convegni e Tavole Rotonde, che nel rispetto delle linee-guida ministeriali, forniscano strumenti concreti ai destinatari delle misure ed adeguata protezione;
 - attività di rete per la definizione di progetti di vita a favore delle persone fragili, finalizzati alla de-istituzionalizzazione e favorendo, al contempo, la piena inclusione sociale, l'autonomia, l'autodeterminazione e il benessere della persona, integrando supporti sanitari, sociali, lavorativi e abitativi basati su desideri e aspirazioni personali;
 - accompagnamento delle famiglie alla predisposizione del "dopo di noi", nel quadro di una strategia di pianificazione, frutto di un approccio giuridico, economico, finanziario e psicosociale, finalizzato a rimettere al centro il sostegno alla persona (rif. Legge n. 112/2016);

- supporto alla disabilità attraverso il finanziamento di percorsi di autonomia (vita indipendente), con particolare attenzione alla formazione e all'aggiornamento professionale, nonché attraverso l'implementazione di laboratori occupazionali per l'inserimento lavorativo;
- progetti di sostegno all'autonomia abitativa per le persone fragili, ad esempio attraverso la creazione, gestione e supporto a progetti residenziali e di accoglienza, come le comunità alloggio per minori, case-famiglia per donne vittime di violenza e RSA/RSD per anziani;
- progetti di tutela minori e famiglie, inclusi servizi di sostegno alla genitorialità, attività scolastiche, contrasto alla povertà educativa e sostegno a minori stranieri non accompagnati.
- supporto ed implementazione di attività di contrasto alla povertà, quali distribuzione di beni di prima necessità, mense sociali, sportelli di ascolto e progetti di *housing sociale* per senzatetto.
- promozione dell'integrazione sociale, attraverso iniziative per il supporto a migranti, rifugiati e persone a rischio di emarginazione sociale;
- progetti di educazione e formazione, quali programmi di scolarizzazione, formazione professionale (in particolare per donne e giovani) e borse di studio.

4.2 Cooperazione internazionale ed aiuto umanitario attraverso:

- attività volte a promuovere lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la risposta alle emergenze in paesi in via di sviluppo;
- progetti di sviluppo rurale e comunitario, quali la costruzione di infrastrutture locali (pozzi, scuole, centri sanitari) e la promozione dell'agricoltura sostenibile;
- raccolta fondi per il finanziamento di presidi medici, campagne di vaccinazione, formazione di personale sanitario locale e accesso all'acqua potabile;
- attività di aiuto umanitario d'emergenza, quali interventi rapidi in zone di conflitto o colpite da calamità naturali (cibo, kit igienici, rifugi)
- attivazione ed implementazione di progetti di educazione alla cittadinanza globale, corroborate da attività di sensibilizzazione nei paesi donatori (es. Italia) sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e dei diritti umani.

4.3 Filantropia strategica e attività di sostegno, attraverso:

- attivazione ed implementazione di progetti di educazione alla cittadinanza globale, corroborate da attività di sensibilizzazione nei paesi donatori (es. Italia) sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e dei diritti umani;
- attività trasversali volte a sostenere il Terzo Settore e a creare impatto sociale misurabili
- erogazione di contributi (*Grantmaking*): Finanziamento di progetti proposti da altre ONG o enti del Terzo Settore tramite bandi (es. Bandi di Cooperazione Internazionale);
- *Capacity Building*: Formazione e accompagnamento per rafforzare le competenze organizzative delle piccole associazioni locali.
- *Social Impact Investing*: Investimenti finanziari finalizzati a generare un impatto sociale/ambientale positivo e misurabile, oltre al ritorno economico.
- *Networking e Advocacy*: Promozione di alleanze tra fondazioni, istituzioni e aziende per influenzare le politiche pubbliche a favore dei soggetti fragili.
- Ricerca e monitoraggio: Studio delle disuguaglianze sociali e misurazione dell'impatto dei progetti realizzati (Valutazione d'impatto).

Nei limiti di legge e dello statuto, la Fondazione potrà svolgere, anche indirettamente, ogni attività idonea al perseguimento dei propri scopi, nel rispetto del principio di economicità della gestione.

La Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, efficienza, efficacia e di esperienza nell'esecuzione




delle prestazioni e dei servizi. Si potrà avvalere, altresì, di volontari in conformità alle previsioni del Codice del Terzo Settore.

Essa potrà partecipare ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione.

Art. 5

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente Art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e dei regolamenti in materia.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione della tipologia di tali attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella nota integrativa al bilancio consuntivo di cui all'Art. 9.

Art.6

Ambito territoriale

La Fondazione opera nel territorio nazionale.

Art. 7

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito dal Fondo di dotazione così composto:

- dotazione iniziale quale risulta dall'atto costitutivo contribuzioni pubbliche e private con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- ogni altro bene, mobile ed immobile, che sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;
- proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del Patrimonio;
- avanzo di gestione destinato ad incremento del patrimonio.

Art. 8

Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati dalla Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi;
- dei contributi dei benemeriti e dei Partecipanti determinati dal Consiglio di Amministrazione, e di ulteriori contributi liberamente versati, non destinati ad incremento del patrimonio;

- dei proventi delle attività svolte dalla Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi;
- dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio.

Art. 9

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Assemblea viene convocata entro il mese di novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, redatto in conformità a quanto previsto nel Codice del Terzo Settore, nonché del bilancio sociale, se dovuto ai sensi del medesimo Codice.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, né direttamente né indirettamente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.10

I Membri della Fondazione

10.1 Membri Fondatori

I Fondatori sono:

- Sig.ra Silvia Brescia, nata a Rho (MI) il 01/09/1975, codice fiscale BRSSLV75P41H264Y
- Sig. Giuseppe Paone, nato a Milano (MI) il 03/12/1974, codice fiscale PNAGPP74T03F205C, che intervengono nell'atto costitutivo versando una tantum un contributo per la sua costituzione.

Entrambi i Fondatori costituiscono con uguali poteri il “**Collegio dei Fondatori**”, che determina gli indirizzi generali della Fondazione, nell'ambito delle finalità di cui all'Art. 3 del presente Statuto.

Il “**Collegio dei Fondatori**” delibera sui seguenti ambiti:

- Variazione della **composizione del Consiglio di Amministrazione**
- **Ammissione di nuovi membri** “Benemeriti” o “Partecipanti”
- **Modifica dello Statuto**, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'allargamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, fusione e scissione della Fondazione e la relativa strutturazione organizzativa e divisione dei poteri.

Il “**Collegio dei Fondatori**” può esercitare il **diritto di veto**, a tutela delle finalità originarie dell'ente, il 'Collegio dei Fondatori' si riserva il diritto di veto sulla nomina dei Consiglieri di Amministrazione, dei Benemeriti e dei Partecipanti.

10.2 Membri Benemeriti

Possono divenire “**Benemeriti**” persone fisiche ed Enti Pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo una tantum determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura, di norma, non inferiore al contributo iniziale dei Fondatori.

L'ammissione dei “**Benemeriti**” avviene tramite istanza all'Assemblea ed è annotata nel Libro dei Benemeriti.



Il rigetto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato agli interessati dal Collegio dei Fondatori entro trenta giorni.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda in occasione della successiva convocazione ovvero con una convocazione *ad hoc*.

10.3 Membri Partecipanti

Possono divenire "Partecipanti" le persone fisiche ed Enti pubblici o privati con esperienza almeno quinquennale nei settori di interesse e operatività della Fondazione, che condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscano, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, anche su base pluriennale, con contributi in denaro, beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nella misura minima definita dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione alla Fondazione è limitata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

L'ammissione del Partecipante è disposta con delibera dell'Assemblea su domanda dell'interessato rivolta alla stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

In caso di rigetto, l'Assemblea deve, entro trenta giorni, motivarne l'eventuale deliberazione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Amministrazione, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

Art.11

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Comitato Consultivo, ove nominato
- l'Organo di Controllo
- l'Organo che effettua la revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

Art.11.1 Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Fondatori, Benemeriti e Partecipanti ed è **l'organo collegiale** della Fondazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina, determinandone il compenso, i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato;

- b) esprime parere consultivo sulle eventuali istanze presentate dall'aspirante "Benemerito";
- c) delibera ammissione ai candidati "Membri Partecipante", salvo che la domanda di ammissione non venga rigettata dal Consiglio di Amministrazione;
- d) approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, proposto su iniziativa del Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità. In caso di voto nei confronti di uno dei membri dell'Assemblea, lo stesso dovrà astenersi dalla votazione.
- f) propone modifiche statutarie;
- g) delibera lo scioglimento e nomina, determinandone e la remunerazione, uno o più liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio;

Hanno diritto di intervento e di voto, secondo quanto previsto dal comma successivo, i Fondatori, i Benemeriti e i Partecipanti, questi ultimi in regola con gli impegni di contribuzione determinati dal Consiglio di Amministrazione, e iscritti da almeno tre mesi nei relativi libri.

Sulle materie di cui alle precedenti lettere e), f), g), hanno diritto di voto in Assemblea solo i Fondatori e i Benemeriti.

Art. 11.2 Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce ai sensi dell'Art. 18 comma 2 e si riunisce almeno una volta l'anno per assumere le delibere di sua spettanza a norma del presente Statuto.

L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto sulle materie di competenza da sottoporre a deliberazione della stessa.

L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, purché sia rappresentata la maggioranza dei Fondatori, dei Benemeriti e degli altri aventi diritto di voto sulle materie di competenza.

In seconda convocazione si riunisce validamente purché sia rappresentato un terzo degli aventi diritto sulle materie di competenza.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti. In relazione alle specifiche materie di propria competenza, ogni Fondatore, Benemerito, Partecipante ha diritto ad un voto.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo pec o altro mezzo che ne attesti la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando analiticamente luogo, giorno, ora ed ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà tenersi in un giorno diverso dalla prima.

Le riunioni possono avere luogo in audio o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di trasmettere, ricevere e visionare i documenti.

In ogni caso, l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Fondatori, Benemeriti, Partecipanti, oppure quando risulta che sono stati informati della riunione



tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Ciascun avente diritto di voto può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da altro avente diritto di eguale categoria, con un massimo di tre deleghe.

La delega deve essere firmata, deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato e non può essere attribuita ai dipendenti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Quest'ultima funzione è svolta dal Direttore della Fondazione ove nominato.

Art. 11.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Presidente della Fondazione è il membro fondatore Giuseppe Paone (Codice Fiscale: PNAGPP74T03F205C), che designerà con atto tra vivi o con disposizione testamentaria il suo successore.

Il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- b) convoca e presiede il Comitato Consultivo - se costituito;
- c) detiene la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;
- d) cura l'osservanza dello Statuto;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- f) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- g) cura le relazioni con Enti, pubblici o privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal VicePresidente, o, in mancanza, dal consigliere più anziano in carica, o in caso di parità di anzianità di carica, dal consigliere più anziano anagraficamente.

Il Presidente ha facoltà di rassegnare le proprie dimissioni tramite istanza indirizzata all'Assemblea, che ne delibera l'accettazione o il rigetto, avviando la procedura di sostituzione.

La cessazione effettiva dell'incarico può avvenire dopo la nomina del successore, mentre il Presidente dimissionario resta responsabile degli atti compiuti durante il mandato, e la procedura richiede adempimenti burocratici e la comunicazione agli enti competenti.

In caso di mancanza o indisponibilità del successore, lo stesso verrà designato dagli eredi del Fondatore o, qualora questi non provvedano, dagli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11.4 Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, tra i quali figura di diritto il Presidente della Fondazione; i restanti membri verranno sempre nominati

dall'Assemblea garantendo un'adeguata rappresentanza del territorio di operatività della Fondazione stessa.

Rimane in capo al "Collegio dei Fondatori" la facoltà di esercitare il diritto di veto alla nomina dei Consiglieri.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte. Nell'ipotesi di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto.

I Consiglieri non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità, salvi sia deliberato l'eventuale rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.

Art. 11.5 Funzioni e prerogative del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione ed in particolare:

- a) istruisce e dà esecuzione al programma delle attività, in linea con gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- b) nomina, nell'ambito dei propri componenti, il VicePresidente della Fondazione che svolgerà le funzioni di Segretario generale
- c) predispone il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale nei casi indicati dal Codice del Terzo Settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'Art. 11
- d) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti
- e) delibera sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate
- f) delibera in merito alla misura della contribuzione di Benemeriti e Partecipanti
- g) svolge ogni ulteriore compito necessario od opportuno per il perseguimento delle finalità della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo e-mail o altro mezzo anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora e ordine del giorno.

Di norma il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno **due volte all'anno** e, comunque, su richiesta scritta di almeno un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Le riunioni possono avere luogo in audio o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di trasmettere, ricevere e visionare documenti.



Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore, l'esclusione dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni, le prestazioni e i conferimenti previsti;
- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione;
- gravi violazioni del Codice Etico della Fondazione.

Nel caso di Enti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Fondatori e Benemeriti possono recedere dalla Fondazione.

I "Partecipanti" possono recedere dalla Fondazione, fermi restando gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stato comunicato il recesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo.

Art. 13

Comitato Consultivo

Il consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Consultivo, formato da componenti scelti tra rappresentanti di istituzioni, enti pubblici, associazioni ed altri enti del terzo settore, nonché tra esperti professionalmente qualificati operanti nei settori di intervento della Fondazione.

I membri del Comitato durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. Il Comitato è presieduto e si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso, e comunque almeno una volta l'anno. Il Comitato si riunisce ed opera con le modalità indicate con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato svolge funzioni consultive, esprimendo pareri non vincolanti, sui settori di intervento della Fondazione.

I componenti del Comitato possono essere invitati ad assistere alle riunioni degli organi per la trattazione delle materie di cui al comma precedente.

Art. 14

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. In quest'ultimo caso è formato da tre membri, e da due supplenti, nominati dall'Assemblea, che ne indica il Presidente.

L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nel corso delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbali che vengono poi trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo e conservati nella sede della Fondazione.

Nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di uno dei supplenti e, in mancanza, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui al Codice del Terzo Settore;
- e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, di cui al successivo articolo. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Revisione legale dei conti

Al ricorrere delle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore, la Fondazione nomina un Revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge.

Art. 16

Doc: STA-FT-2026-Rev.02



Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea assunta ai sensi dell'Art. 11 del presente Statuto, che nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e il compenso, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore medesimo.

Art. 17

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 18

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i membri della Fondazione o tra essi e la Fondazione, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o l'Organo di Controllo, che abbia ad oggetto diritti disponibili, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro, scelto dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, competente in base alla sede legale, su istanza della parte più diligente. L'Arbitro deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo diritto. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche e integrazioni. Resta in facoltà di ciascuna parte, nei limiti di legge e in fase precontenziosa, invitare la controparte a risolvere la controversia, attraverso una procedura di negoziazione assistita con l'assistenza di un facilitatore della controversia e di un avvocato, scelti nei rispettivi elenchi dei facilitatori e avvocati iscritti alla Pratica Collaborativa competente in base alla sede della Fondazione ai sensi del DL 132/2014 e L 162/2014. In caso di mancato accordo, le parti saranno libere di promuovere il giudizio arbitrale nei termini innanzi precisati.